

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 40/05

10 maggio 2005

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-465/02 e C-466/02

Repubblica federale di Germania e Regno di Danimarca/Commissione delle Comunità europee

L'AVVOCATO GENERALE RUIZ-JARABO PROPONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI RESPINGERE I RICORSI PROPOSTI DALLA GERMANIA E DALLA DANIMARCA CONTRO LA REGISTRAZIONE DEL NOME «FETA» COME DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP)

A parere dell'avvocato generale, il termine «feta» soddisfa i requisiti di una denominazione di origine, in quanto designa un formaggio proveniente da una parte rilevante della Grecia, con qualità o caratteristiche riconducibili all'ambiente geografico e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione si effettuano in una zona delimitata.

Il regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine¹ si applica ai prodotti agricoli in ordine ai quali esiste un nesso tra le loro caratteristiche e la loro provenienza.

La Germania e la Danimarca chiedono l'annullamento di un regolamento del 2002² con il quale la denominazione «feta» è stata inserita nel registro delle DOP³.

L'avvocato generale analizza, in primo luogo, se il termine «feta» possa considerarsi generico, nel qual caso la sua registrazione sarebbe vietata, per poi verificare se si tratti di una denominazione tradizionale.

La feta come denominazione generica

¹ Regolamento del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).

² Regolamento 14 ottobre 2002, n. 1829, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «feta» (GU L 277, pag. 10).

³ La denominazione «feta» era stata registrata su richiesta della Grecia nel 1996 e annullata dalla Corte di giustizia nel 1999, a seguito dei ricorsi presentati dalla Germania, dalla Danimarca e dalla Francia, per ragioni formali (http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it_C-289/96). Per tale ragione la denominazione «feta» è stata eliminata dal registro delle DOP; tuttavia, successivamente, la Commissione si è adoperata per sanare le carenze poste in rilievo dalla sentenza, incorporando nuovamente il vocabolo «feta» nell'elenco delle designazioni protette dal regolamento n. 1829/2002.

Dopo aver esaminato fattori come la situazione esistente nello Stato membro di provenienza e nelle zone di consumo (Grecia) o la situazione negli altri Stati membri, l'avvocato generale Ruiz-Jarabo constata che **il vocabolo «feta» non ha subito una generalizzazione nell'ambito comunitario, essendo indissociabilmente legato ad un alimento specifico: il formaggio prodotto in un'ampia zona della Grecia, con latte di pecora o con una miscela di latte di pecora e di capra, utilizzando un procedimento naturale e artigianale di sgocciolatura senza pressione.**

La feta come denominazione tradizionale

Il vocabolo «feta» non allude direttamente a nessuna località concreta, per cui è **necessario verificare se soddisfatti i requisiti prescritti affinché le denominazioni tradizionali possano essere iscritte nel regolamento.**

- *Il carattere tradizionale della denominazione.* Il vocabolo «feta» ha origine italiana ed è stato introdotto in Grecia attraverso l'influenza veneziana. Tale termine si è imposto nel XIX secolo per designare il tradizionale formaggio bianco in salamoia, fabbricato fin dall'antichità in gran parte di questo paese nonché in altre zone dei Balcani.
- *La designazione di un alimento originario di determinate zone geografiche.* La «feta» si lega a gran parte della Grecia, sia storicamente, sia al momento attuale. È irrilevante l'estensione dell'area dalla quale proviene, essendo invece determinante il fatto che tale area presenti le condizioni idonee a contraddistinguere il detto prodotto.
- *La qualità derivante dall'ambiente geografico.* La qualità e le caratteristiche del formaggio «feta» derivano dall'ambiente greco nel quale il prodotto viene confezionato, poiché è stata accertata l'esistenza di un nesso sostanziale tra il colore, la tessitura, il sapore, la composizione e le proprietà intrinseche di tale formaggio, da un lato, e l'ambiente naturale in cui nasce, la cultura in cui è radicato e il metodo tradizionale di elaborazione seguito in Grecia, dall'altro.
- *La produzione, la trasformazione e l'elaborazione in una zona determinata.* La legislazione greca dispone che il latte utilizzato deve provenire da animali di razza autoctona, allevati con metodi tradizionali e nutriti con i pascoli delle zone autorizzate. Il fatto che la regione in cui viene confezionato abbia confini più ampi dell'area delimitata per l'ottenimento della materia prima è irrilevante, posto che le diverse fasi di fabbricazione si svolgono in un'area precisamente delimitata.

L'avvocato generale afferma, pertanto, che il nome «feta» non è generico, giacché soddisfa i requisiti per essere considerato una denominazione tradizionale, assimilabile a una denominazione di origine e meritevole di protezione in tutto il territorio comunitario.

Di conseguenza, l'avvocato generale Ruiz-Jarabo propone alla Corte di giustizia di respingere i ricorsi proposti dalla Germania e dalla Danimarca ⁴.

⁴ Anche il Tribunale di primo grado ha ricevuto vari ricorsi di questo tipo contro il regolamento n. 1829/2002, proposti dalla Alpenhain-Camembert-Werk e a. (causa T-370/02), dalla Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort (causa T-381/02) e dalla Arla Foods e a. (causa T-397/02). L'ordinanza 6 luglio 2004 (<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>), pronunciata nella prima delle cause menzionate, ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto l'atto impugnato non riguarda

IMPORTANTE: L'opinione dell'avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte di giustizia cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Lingue disponibili: DA, DE, EN, ES, FR, GR, HU, IT, NL, PL, PT

Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*